

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, mercoledì 13 aprile 2011

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 6 aprile 2011, n. 8

Proroga dei termini di cui all'articolo 5, comma 1, legge regionale n. 11/2009 e s.m.i. Pag. 9322

LEGGI REGIONALI 6 aprile 2011, n. 9

Provvedimenti in materia sanitaria Pag. 9323

LEGGI REGIONALI 6 aprile 2011, n. 10

Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 Pag. 9324

LEGGI REGIONALI 6 aprile 2011, n. 11

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti Pag. 9324

LEGGI REGIONALI 6 aprile 2011, n. 12

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 Pag. 9329

LEGGI REGIONALI 6 aprile 2011, n. 13

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 Pag. 9329

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 6 aprile 2011, n. 8

Proroga dei termini di cui all'articolo 5, comma 1, legge regionale n. 11/2009 e s.m.i.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 11, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 48, è prorogato al 30 settembre 2011.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 6 aprile 2011

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2011, n. 9

Provvedimenti in materia sanitaria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Interventi per l'attuazione dell'Accordo di Programma del 13 dicembre 2007

1. Al fine di garantire la necessaria ulteriore copertura finanziaria derivante dai maggiori costi riferibili alla costituzione dei quattro presidi ospedalieri previsti dall'Accordo di programma integrativo del 13 dicembre 2007 per il settore degli investimenti sanitari, secondo le indicazioni contenute nel parere del 24 marzo 2010 (prot. n. DG-PROG. 7/1.6.a.h/19002), del Ministero della salute, la Giunta regionale, previa verifica della ulteriore disponibilità di risorse a valere sui fondi ex articolo 20 della legge n. 67/1988, dell'articolo 71 della legge n. 488/1998 e FAS 2007-2013 da destinare a tale scopo, è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio regionale è contratto per un importo massimo di € 80.000.000,00, per una durata massima di 20 anni, in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, da assumere a partire dall'esercizio finanziario 2014, data presumibile di utilizzo effettivo delle risorse in argomento.

3. Gli atti di erogazione saranno eseguiti per le necessità di cassa in seguito all'esaurimento della dotazione finanziaria, attualmente a disposizione per le finalità di cui al comma 1, esistente sulla contabilità speciale n. 5106 intrattenuta presso la Banca d'Italia di Catanzaro e relativa al precedente mutuo di € 110.000.000,00 già contratto dalla Regione Calabria per l'attuazione del medesimo accordo di programma.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per gli interessi e rate di ammortamento si provvede mediante iscrizione delle somme necessarie in specifici capitoli di spesa del bilancio annuale 2014 e successivi.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono autorizzate le procedure per la messa a disposizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007, delle seguenti linee di finanziamento, allo stato non ancora utilizzate o residue:

a) articolo 71 della legge 448/98 – finanziamento di € 16.952.735,67 a carico dello Stato;

b) articolo 20 della legge 67/88 – Accordo di programma stralcio 2004 per il settore degli investimenti sanitari – finanziamento residuo complessivo al netto di quanto in precedenza erogato all'ASP di Cosenza (ex asl n. 3 di Rossano) di € 6.710.928,33 di cui € 6.375.381,91 a carico dello Stato ed € 335.546,42 a carico della Regione Calabria (quota allocata al

capitolo n. 61060120 del Bilancio annuale 2011 – Stato di previsione della spesa) finalizzato al Presidio di Rossano – Dipartimento di emergenza o urgenza.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 34/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 è sostituito dal seguente:

«2. A tale scopo è istituito nell'UPB 6.1.01.01 della spesa del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013 il corrispondente capitolo 61010183 con lo stanziamento di € 30.000.000,00 quale rata annua comprensiva degli interessi e per la durata di 30 anni il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione del contratto di prestito e all'effettivo livello delle somme attinte».

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 6 aprile 2011

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2011, n. 10

Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisto delle azioni della Sial Servizi Spa, società partecipata dalla Regione Calabria per la gestione del Servizio di anagrafe zootecnica, detenute dal socio Italia Lavoro Spa, fino all'acquisizione della totalità del capitale sociale.

2. Per garantire la copertura delle somme occorrenti al riconoscimento nei confronti di Italia Lavoro Spa del valore di mercato delle azioni dismesse, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa stimata di € 90.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Al fine di concorrere al ripianamento della perdita di esercizio connessa alla sospensione delle attività della Sial Servizi Spa è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di € 345.000,00 connessa ai costi di gestione sostenuti dalla stessa, con allocazione all'UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 2

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, pari ad € 25.000, si provvede con le risorse allocate alla medesima UPB 2.2.04.04 – Capitolo 22040414.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 6 aprile 2011

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2011, n. 11

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione – oggetto e finalità

1. Il Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria, di seguito denominato BURC, è lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti della Regione. Resta ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità anche sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.

2. La Regione Calabria, tramite la pubblicazione sul BURC, favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini, in conformità al dettato degli articoli 5 e 9 dello Statuto e alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 2

Validità degli atti pubblicati

1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in forma digitale, sull'apposita sezione del sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale, con le modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati.

2. La pubblicazione degli atti sul BURC ha valore legale.

3. Il testo delle leggi, dei regolamenti regionali e degli altri atti pubblicati nel BURC si presume conforme all'originale.

4. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'articolo 13 ha solo carattere informativo.

Art. 3

Articolazione del BURC

1. Il BURC si divide in tre parti, che possono essere articolate, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, in sezioni.

2. Gli atti particolarmente complessi e, in ogni caso, i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.

Art. 4

Parte prima

1. Sono pubblicati nella parte prima del BURC:

a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;

b) le leggi e i regolamenti della Regione Calabria;

c) i regolamenti del Consiglio regionale;

d) i provvedimenti che determinano l'interpretazione di leggi o regolamenti o dettano disposizioni per la loro applicazione;

e) atti contenenti indirizzi nei confronti dei soggetti privati singoli o di categorie;

f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;

g) i dispositivi di sentenze e di ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Calabria, a leggi statali impugnate dalla Regione Calabria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;

h) tutti gli atti che comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
Parte Seconda

1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURC:

a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;

b) i decreti, le ordinanze e gli altri atti del Presidente della Giunta regionale aventi rilevanza esterna;

c) le deliberazioni e i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aventi rilevanza esterna o che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. In tali casi, la pubblicazione è motivatamente disposta negli atti stessi;

d) le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna;

e) le circolari esplicative delle leggi regionali nonché gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi nei confronti di amministrazioni pubbliche, i provvedimenti di organi politici e di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

2. Sono, altresì, pubblicati gli atti di enti locali, di enti pubblici e di altri enti ed organi e, su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Calabria, nonché i comunicati o le informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.

3. Possono essere pubblicati, su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale e, qualora contengano dati sensibili, il relativo trattamento deve

avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, e, in generale, di quelle per le quali non è consentito l'accesso ai sensi della normativa vigente.

4. Sono, inoltre, pubblicati gli atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. La pubblicazione, in tali casi, è motivatamente disposta negli atti stessi.

Art. 6
Parte terza

1. Sono pubblicati nella parte terza del BURC:

a) i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;

b) gli annunci legali ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;

c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative a concorsi, borse di studio, attribuzione di contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari; i provvedimenti di approvazione dei risultati delle gare e di aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici.

Art. 7
Supplemento speciale

1. Le richieste di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, le proposte di legge alle Camere, di cui all'articolo 121 Costituzione, e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza sono pubblicati in apposito supplemento del BURC.

2. Sono atti amministrativi di rilevante importanza, ai fini di cui al comma 1:

a) le proposte e i pareri previsti con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale ed alla programmazione comunitaria;

b) i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

c) i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, tranne che da questi non sia assegnato un termine inferiore a sessanta giorni;

d) ogni altro atto espressamente qualificato di rilevante importanza dalla legge regionale.

3. Per consentire la migliore conoscibilità dell'attività del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione nel Supplemento speciale di atti diversi da quelli indicati nel comma 2.

4. La pubblicazione del Supplemento speciale del BURC è curata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. Alla gestione contabile del Supplemento speciale provvedono i competenti servizi preposti all'amministrazione e gestione del BURC.

6. Le caratteristiche del Supplemento speciale devono corrispondere al modello approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 8

Atti non soggetti a pubblicazione

1. Non sono pubblicati nel BURC gli atti amministrativi regionali aventi rilevanza esclusivamente interna per i quali le leggi vigenti non ne prevedono la pubblicazione.

2. Non sono, altresì, pubblicati gli atti regionali meramente attuativi di precedenti provvedimenti amministrativi.

Art. 9

Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza

1. La pubblicazione degli atti nel BURC avviene in forma integrale, salvo che non sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto.

2. Sono pubblicati per estratto gli atti indicati ai comma 3 e 4 dell'articolo 5. La redazione dell'estratto deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.

3. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10

Richiesta di pubblicazione

1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori competenti ovvero i dirigenti generali regionali richiedono alla direzione del BURC la pubblicazione degli atti degli organi regionali.

2. Gli enti e le amministrazioni non regionali richiedono la pubblicazione degli atti alla direzione del BURC, indicando la norma che ne prescrive la pubblicazione ovvero precisando che si tratta di atti che, per il loro contenuto, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.

3. La pubblicazione avviene secondo le modalità specificate nella richiesta e nel testo fornito.

Art. 11

Termini per la pubblicazione

1. Le leggi ed i regolamenti della Regione sono pubblicati entro 10 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati entro 15 giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC.

3. L'invio degli atti per la pubblicazione all'Ufficio del Bollettino Ufficiale deve essere effettuato nel termine perentorio di cinque giorni dall'emanazione.

Art. 12

Correzione degli errori

1. In caso di difformità fra il testo di un atto pubblicato nel BURC e il testo originale, il direttore responsabile del Bollettino, su indicazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ne dispone la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato che indichi con esattezza sia la parte erronea del testo pubblicato che il testo esatto da sostituire, disponendo, altresì, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.

2. La correzione degli errori, di cui al comma 1, è richiesta:

a) dall'ufficio del Segretario generale del Consiglio regionale, per le leggi o per gli atti dello stesso Consiglio;

b) dal Segretario della Giunta regionale, per i regolamenti o per gli atti della stessa Giunta;

c) dal responsabile della struttura che ha emanato l'atto, per i decreti dirigenziali;

d) dai responsabili delle relative strutture degli Enti ed Amministrazioni, diversi dalla Regione, che hanno richiesto la pubblicazione nel BURC, per gli atti e i provvedimenti di loro competenza.

Art. 13

Pubblicazione delle note e dei testi coordinati agli atti normativi aggiornati

1. Sono sottoposti a pubblicazione nel BURC:

a) le norme richiamate in altro testo normativo, in calce al testo ove è stato effettuato il rinvio;

b) l'intero articolo modificato, in calce al provvedimento di modifica, nel testo risultante dalle modifiche che sono stampate in modo caratteristico, quando un testo normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa;

c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche.

2. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione, nel BURC di un testo aggiornato dell'atto, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

3. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo è curata dalla Segreteria della Giunta regionale.

Art. 14*Periodicità e indici della pubblicazione*

1. Il BURC è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. In caso di particolari esigenze, possono essere pubblicati supplementi straordinari.

Art. 15*Responsabilità della pubblicazione
Direzione, redazione, amministrazione*

1. La pubblicazione del BURC è curata dalla struttura regionale competente per l'amministrazione e la redazione del periodico.

2. Le direttive editoriali, i termini e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio.

3. Il direttore responsabile del BURC è scelto prioritariamente tra i giornalisti professionisti dell'Ufficio stampa della Giunta regionale in possesso di laurea ed è nominato dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio.

Art. 16*Regole tecniche*

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC sono fissate in apposito atto del Segretario della Giunta regionale su proposta della relativa struttura competente in materia di sistema informativo, di concerto con la relativa struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell'ufficio del BURC e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;

b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;

c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;

d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;

e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;

f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione e del Consiglio regionale dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;

g) le modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURC, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

Art. 17*Consultazione del BURC*

1. La consultazione del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è libera, permanente e gratuita.

2. La consultazione gratuita del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è garantita, con l'opportuna assistenza, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, nonché le biblioteche degli enti locali e presso tutti i comuni della Calabria provvisti dei relativi servizi.

3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati nel BURC.

4. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 2 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

5. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURC l'invio per posta di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal responsabile del BURC e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.

6. Presso tutti i comuni della Calabria è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell'ultimo numero del BURC, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 4.

Art. 18*Spese di pubblicazione*

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione Calabria.

2. La pubblicazione degli Statuti degli enti locali è gratuita.

3. La Giunta regionale, annualmente, o in caso di necessità, fissa le tariffe di inserzione delle pubblicazioni per gli enti, le amministrazioni ed ogni altro soggetto avente titolo. Individua, altresì, le aziende e gli enti regionali per i quali la pubblicazione è a carico della Regione Calabria.

4. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'articolo 6, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.

Art. 19*Versamento proventi*

1. I proventi delle pubblicazioni sono versati in apposito conto corrente postale intestato al BURC.

2. Le somme disponibili nel conto corrente sono versate trimestralmente alla Tesoreria della Regione Calabria.

Art. 20*Banche dati degli atti amministrativi*

1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. Gli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURC sono pure pubblicati sul sito web della Regione e del Consiglio regionale, per il tramite delle banche dati di cui al comma 1.

3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.

4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.

Art. 21*Disciplina delle banche dati*

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi di rispettiva competenza mediante la propria banca dati, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e le modalità di accesso alla banca dati stessa.

2. Le caratteristiche tecniche della banca dati sono fissate con atto del Segretario della Giunta regionale, sentite la struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale.

3. Per il Consiglio regionale l'atto di cui al comma 2 è assunto dal Segretario generale del Consiglio, sentite la struttura competente in materia informatica e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.

4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20.

Art. 22*Disposizione finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Art. 23*Decorrenza e norma transitoria*

1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2012.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011 restano ferme le procedure e le modalità di pubblicazione del BURC previste dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) innovate nei contenuti di cui alla presente legge.

Art. 24*Abrogazioni*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni con la stessa incompatibili.

2. In particolare, sono abrogati gli articoli da 50 a 59 e 61 del Titolo III della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).

Art. 25*Norma finale*

1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri, nel Foglio annunci legali della Provincia.

Art. 26*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 6 aprile 2011

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2011, n. 12

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifica ed integrazione del 2° comma dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34

1. Il comma 2, dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 è sostituito dal seguente:

«2. L'istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere presentata, per l'anno 2011, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, mentre per gli anni 2012 e 2013, non prima del 1° ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, secondo le modalità contenute in apposito avviso pubblicato sul sito web della Regione Calabria dalle competenti strutture che amministrano le risorse umane degli enti di appartenenza. Per il personale di cui al successivo comma 12, per l'anno 2011 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno».

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 6 aprile 2011

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2011, n. 13

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Al Difensore civico spetta il 25% dell'indennità fissa di funzione stabilita per i Consiglieri regionali.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo rimanendo che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell'ambito del territorio regionale».

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 6 aprile 2011

Scopelliti

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.